



COMUNE DI TURRI
PROVINCIA SUD SARDEGNA

ORDINANZE DEL SINDACO

Numero 9 del 23-05-2024

Reg. generale

Oggetto: MISURE PER L'IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA - LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CANI NELLE AREE VERDI ATTREZZATE E PER GIOCO BAMBINI

➤ **PREMESSO**

- che sono pervenute a questa Amministrazione numerose segnalazioni, da parte dei genitori dei bambini che frequentano quotidianamente l'area a verde pubblico attrezzata con giochi ludici sita nella Piazza Sandro Pertini, per la presenza di deiezioni canine dovute all'evidente assenza del dovere civico dei legittimi proprietari o conduttori nel provvedere alla raccolta e smaltimento degli escrementi con mezzi adatti e per la mancanza di custodia con le debite cautele. Comportamenti che portano come conseguenza un potenziale pericolo per la sicurezza degli stessi bambini;
- **ACCERTATO** che tali comportamenti non conformi al dovuto e comune senso civico, sempre richiesto a tutti i cittadini nell'intero territorio comunale e con particolare riferimento alle aree attrezzate a verde pubblico nelle quali risultano installati i giochi per i bambini, possono comportare a causa della presenza delle suddette deiezioni canine rischi per la salute in particolare per le fasce più esposte che quotidianamente frequentano le suddette aree;
- **CONSIDERATA** quindi la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto delle regole di condotta tese a tutelare la salute e la pubblica incolumità dei piccoli frequentatori dell'area attrezzata a verde pubblico sita nella Piazza S. Pertini nella quale risultano installati i giochi per i bambini;
- **CONSIDERATO** che tale comportamento non può essere tollerato e giustificato nel rispetto che si deve al prossimo ed alle aree e spazi ludici comuni;
- **RILEVATA** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene e sicurezza della suddetta area pubblica sita nella Piazza Sandro Pertini tramite apposita disciplina ordinativa che escluda la possibilità di accesso all'interno della stessa, così come delimitata dalle strade circostanti, dei cani e degli altri animali da affezione seppur eventualmente accompagnati;
- **DATO ATTO** che la regolamentazione introdotta dalla presente ordinanza costituisce per la sgambatura custodita dei cani, vista la grande disponibilità di aree e strade pubbliche nell'intero territorio del Comune di Turri, una seppur minima limitazione. Risulta necessaria l'adozione del provvedimento al fine di salvaguardare l'igiene e la sicurezza pubblica e consentire l'utilizzo dei giochi ai piccoli frequentatori dell'area;

- **RITENUTO** pertanto necessario disciplinare la materia con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute e sicurezza pubblica per un maggior decoro e pulizia dell'area interessata sita nella Piazza Sandro Pertini;
- **VISTA** la Legge Regionale N.21 del 18/06/1994 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina" che in attuazione dei principi della Legge 14 Agosto 1991 n.281, concernente la "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali ed un migliore rapporto con l'uomo e l'ambiente.
Per tali finalità la Regione detta norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina e promuove l'educazione al rispetto degli animali.
- **VISTA** la deliberazione G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 "Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione di animali di affezione" e successive modifiche;
- **VISTA** la legge 14 agosto 1991 numero 281;
- **RICHIAMATI** gli artt. 50-54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico Enti Locali);
- **VISTO** l'art.16 della Legge n.3/2003;
- **VISTA** la legge 689/1981;
- **VISTO** l'articolo 3, comma 6 della Legge 15 luglio 2009 numero 94;
- **VISTO** il D.P.R. n.320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- **VISTO** l'art. 16, comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689, così come modificato dall'art. 6 della L. 24.07.2008 n. 125;
- **VISTO** l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
- **CONSIDERATO** che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

- Per i motivi in premessa richiamati, **IL DIVIETO** di introduzione cani ed altri animali da affezione, seppur accompagnati, all'interno della area attrezzata a verde pubblico nella quale risultano installati giochi ludici per bambini sita nella Piazza Sandro Pertini, così come delimitata dalle strade circostanti;

SANZIONI

Le violazioni a quanto sopra stabilito, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del Decreto Legislativo n.267/2000 Testo Unico Enti Locali. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/81.

- Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco.

PRESCRIVE

- A cura del Servizio Tecnico del Comune di Turri, l'apposizione della cartellonistica riportante le prescrizioni ed i divieti introdotti con la presente ordinanza;
- Alla Polizia Locale e alla Forza pubblica in generale, l'incarico della verifica del rispetto ed applicazione della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla notifica, ovvero dalla piena conoscenza del presente atto, a seguito di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale on-line, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

La presente Ordinanza sostituisce le precedenti prescrizioni disciplinanti la stessa materia ed in contrasto con essa.

Il Sindaco
Picchedda Martino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)